

**3E Ingegneria srl**

Via G. Volpe, 92 – PISA

CLIENTE - CUSTOMER



Powering a Sustainable Future

TITOLO – TITLE

# **NUOVA STAZIONE ELETTRICA A 132 KV "CERVIA 2" E RELATIVI RACCORDI ALLA LINEA A 132 KV "CERVIA- CESENATICO CP"**

## **Piano Tecnico delle Opere**

### **APPENDICE H**

#### **Relazione di compatibilità Vigili del Fuoco**



SIGLA – TAG

**040.25.H.R.40**

00	Emissione	3E	FRV	Feb.26	LINGUA-LANG.	PAG. / TOT.
REV	DESCRIZIONE – DESCRIPTION	EMESSO-ISSUED	APPROV.	DATE	<b>I</b>	<b>1 / 9</b>

<div></div> <div>3E Ingegneria srl</div>	<div>Nuova stazione elettrica a 132 kV "Cervia 2" e relativi raccordi – Piano Tecnico delle Opere — Relazione di compatibilità Vigili del Fuoco</div>				<div></div> <div>Powering a Sustainable Future</div>
	OGGETTO / SUBJECT				
	040.25.H.R.40	00	Feb. 2026	2/9	
	TAG	REV	DATE	PAG / TOT	
	CLIENTE / CUSTOMER				

## SOMMARIO

<b>1</b>	<b>PREMESSA.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>INQUADRAMENTO NORMATIVO.....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>ATTIVITA' SOGGETTE AL CONTROLLO DEI VIGILI DEL FUOCO CON OBBLIGHI DI DISTANZE DI SICUREZZA DEGLI ELETTRODOTTI.....</b>	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>CONCLUSIONI.....</b>	<b>9</b>

<div></div> <div>3E Ingegneria srl</div>	<div>Nuova stazione elettrica a 132 kV "Cervia 2" e relativi raccordi – Piano Tecnico delle Opere — Relazione di compatibilità Vigili del Fuoco</div>				<div></div> <div>Powering a Sustainable Future</div> <div>CLIENTE / CUSTOMER</div>
	OGGETTO / SUBJECT				
	040.25.H.R.40	00	Feb. 2026	3/9	
	TAG	REV	DATE	PAG / TOT	

## 1 PREMESSA

Per la connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) di impianti di produzione da fonte rinnovabile ubicate nella zona, il gestore della rete Terna ha richiesto la realizzazione di una nuova stazione elettrica a 132 kV, denominata "Cervia 2", da inserire in entra-esce alla esistente linea a 132 kV "Cervia-Cesenatico CP".

La scrivente società FRV ITALIA s.r.l. titolare di una pratica di connessione afferente alla suddetta stazione RTN e relativa ad un impianto fotovoltaico da 51 MW in immissione (CP n°202403345), ha assunto l'onere di sviluppare il progetto di tale opera, il cui studio di pre-fattibilità è stato benestariato da Terna nel Dicembre 2025.

Il Piano Tecnico delle Opere da predisporre per la procedura autorizzativa comprende pertanto le seguenti opere:

- **Opera 1:** Stazione elettrica di smistamento a 132 kV denominata "Cervia 2";
- **Opera 2:** Raccordi della suddetta stazione alla linea RTN a 132 kV "Cervia-Cesenatico CP"

Gli elettrodotti, pur non essendo soggetti ai controlli di prevenzione incendi perché non compresi nell'Allegato I del D.P.R. n. 151 del 1° agosto 2011, potrebbero interferire con attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco o a rischio di incidente rilevante di cui al D. Lgs. 150/2015.

Le attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco che devono essere a distanza di sicurezza dalle linee elettriche sono quelle indicate dalle norme riassunte nell'Allegato 1 "Elenco delle norme di prevenzione incendi che stabiliscono distanza di sicurezza da elettrodotti aerei" della citata Circolare del Ministero dell'Interno del 6 marzo 2019, n. 3300.

La presente relazione ha lo scopo di dimostrare il rispetto delle distanze di sicurezza tra le opere di rete costituite da elettrodotti di nuova realizzazione (ossia quelle individuate come Opera 2) e le attività per cui è previsto il controllo dei Vigili del Fuoco o gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di cui al D. Lgs. 105/2015; ciò in ottemperanza alle disposizioni impartite dalla Circolare del Ministero dell'Interno prot. 3300 del 6 marzo 2019 "Rete nazione di trasporto dell'energia elettrica. Autorizzazioni ai sensi della Legge 23 agosto 2004, n. 239".

<div></div> <div>3E Ingegneria srl</div>	<div>Nuova stazione elettrica a 132 kV "Cervia 2" e relativi raccordi – Piano Tecnico delle Opere — Relazione di compatibilità Vigili del Fuoco</div>				<div></div> <div>Powering a Sustainable Future</div>
	OGGETTO / SUBJECT				
	040.25.H.R.40	00	Feb. 2026	4/9	
	TAG	REV	DATE	PAG / TOT	
	CLIENTE / CUSTOMER				

## 2 INQUADRAMENTO NORMATIVO

- **D.M. 31 luglio 1934:** "Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali e per il trasporto degli oli stessi";
- **R.D. 6 maggio 1940, n. 635:** "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza";
- **Circolare 15 ottobre 1964, n. 99:** "Contenitori di ossigeno liquido. Tank ed evaporatori freddi per uso industriale. Installazione e stoccaggio";
- **D.M. 24 novembre 1984:** "Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8";
- **D.I. 21 marzo 1988, n. 449:** "Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne";
- **D.M. 13 ottobre 1994:** "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m<sup>3</sup> e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5000 kg.";
- **D.M. 18 maggio 1995:** "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi di soluzioni idroalcoliche";
- **D.LGS 26 giugno 2015, n. 105:** "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose";
- **D.M. 24 maggio 2002:** "Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione";
- **D.P.C.M. 8 luglio 2003:** "Fissazione dei limiti di esposizione dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la progettazione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti";
- **D.M. 12 settembre 2003:** "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso provato, di capacità geometrica non superiore a 9 m<sup>3</sup>, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto";
- **D.P.R. n. 340 del 24 ottobre 2003:** "Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione";

<div></div> <div>3E Ingegneria srl</div>	<div>Nuova stazione elettrica a 132 kV "Cervia 2" e relativi raccordi – Piano Tecnico delle Opere — Relazione di compatibilità Vigili del Fuoco</div>				<div></div> <div>Powering a Sustainable Future</div>
	OGGETTO / SUBJECT				
	040.25.H.R.40	00	Feb. 2026	5/9	
	TAG	REV	DATE	PAG / TOT	
	CLIENTE / CUSTOMER				


- **D.M. 14 maggio 2004:** "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m<sup>3</sup>";
- **Legge 23 agosto 2004, n. 239:** "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";
- **D.M. 31 agosto 2006:** "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione";
- **D.M. 16 aprile 2008:** "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8";
- **D.M. 17 aprile 2008:** "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8";
- **Decreto direttoriale 29 maggio 2008:** "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti";
- **D.P.R. n. 151 del 01 agosto 2011:** "Regolamento recante semplificazioni della disciplina prevenzione incendi";
- **Circolare 06 marzo 2019, n. 3300:** "Rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica. Autorizzazioni ai sensi della Legge 23 agosto 2004, n. 239".

<div></div> <div>3E Ingegneria srl</div>	<div>Nuova stazione elettrica a 132 kV "Cervia 2" e relativi raccordi – Piano Tecnico delle Opere — Relazione di compatibilità Vigili del Fuoco</div>				<div></div> <div>Powering a Sustainable Future</div>
	OGGETTO / SUBJECT				
	040.25.H.R.40	00	Feb. 2026	6/9	
	TAG	REV	DATE	PAG / TOT	
	CLIENTE / CUSTOMER				

### 3 ATTIVITA' SOGGETTE AL CONTROLLO DEI VIGILI DEL FUOCO CON OBBLIGHI DI DISTANZE DI SICUREZZA DEGLI ELETTRODOTTI

Nella tabella seguente si riportano le misure normative assunte per il progetto, attestanti il rispetto delle distanze di sicurezza degli elettrodotti (raccordi a 132 kV alla SE "Cervia 2") da elementi sensibili quali le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco e gli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti; nonché la relativa dichiarazione di rispetto delle distanze di sicurezza esplicitate.

Attività soggetta al controllo dei V.V.F..	Normativa di riferimento	Distanza minima prescritta dalla norma, o altre prescrizioni	Distanza dall'elettrodotto o rispetto di altre prescrizioni (m)
Deposito oli minerali.	D.M. Int. 31 Luglio 1934 e s.m.i., artt. 28 e 29	Divieto di passaggio di linee elettriche aeree al di sopra di locali di travaso o detenzione di oli minerali, autorimesse, etc.	Dai sopralluoghi svolti si è verificato che gli elettrodotti aerei in progetto <b>NON</b> passano al di sopra di locali di travaso o detenzione oli minerali, autorimesse, etc.
Depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato di capacità geometrica non superiore a 9 mc, in contenitori-distributori rimovibili, per il rifornimento di automezzi destinati alla attività di autotrasporto	D.M. Int. 12 settembre 2003	Distanza minima di elementi pericolosi dalla proiezione verticale di linee elettriche ad alta tensione: <b>6 m</b>	Dai sopralluoghi svolti <b>NON</b> si è rilevata la presenza di depositi di gasolio per autotrazione a distanza inferiore di 6 m dalla proiezione verticale dei conduttori degli elettrodotti in progetto.
Deposito GPL in serbatoi fissi di capacità di capacità > 5 m <sup>3</sup> e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5000 kg	D.M. Int. 13 ottobre 1994	<p>Tra gli elementi pericolosi e linee elettriche aeree deve essere osservata una distanza in proiezione di 20 m per tensioni superiori a 1 kV fino a 30 kV. Per tensioni superiori a 30 kV la distanza L, in metri, in funzione della tensione U, in kV, è data dalla formula:</p> $L = 20 + 0,1 \times (U - 30)$ <p>Nella fascia di rispetto di metri <math>L = 3 + 0,1 \times U</math> dalla proiezione in piano delle linee elettriche con tensione oltre 1 kV, non devono sorgere fabbricati di alcun genere.</p>	<p>Dalla applicazione della formula</p> $L = 20 + 0,1 \times (U - 30),$ <p>dove U = tensione nominale linea in kV si ricava la seguente distanza: <b>30,2 m</b> (per elettrodotti a 132 kV)</p> <p>Dai sopralluoghi svolti <b>NON</b> si è rilevata la presenza di elementi pericolosi a distanza inferiore a 30,2 m dalla proiezione verticale dei conduttori degli elettrodotti aerei in progetto.</p> <p>Per l'applicazione della formula</p> $L = 3 + 0,1 \times U$ <p>per il calcolo della fascia di rispetto tra fabbricati e proiezione in piano di linee elettriche si ricava la seguente distanza:</p> <p><b>16,2 m</b> (per elettrodotti a 132 kV)</p> <p>Dai sopralluoghi svolti <b>NON</b> si è rilevata la presenza di depositi GPL a distanza inferiore a 16,2 m dalla proiezione verticale dei conduttori degli elettrodotti aerei in progetto.</p>
Depositi di GPL con capacità complessiva non superiore a 13 mc, non adibiti ad uso commerciale	D.M. Int. 14 maggio 2004	Distanza dagli elementi pericolosi del deposito (serbatoio, punto di riempimento, gruppo multi valvole e tutti gli organi di intercettazione e controllo, con pressione di esercizio superiore a 1,5 bar) della proiezione verticale di linee ad alta tensione: <b>15 m</b>	Dai sopralluoghi svolti <b>NON</b> si è rilevata la presenza di depositi GPL della richiamata tipologia a distanza inferiore a 15 m dalla proiezione verticale dei conduttori degli elettrodotti aerei in progetto.
Distributore stradale di carburante	Circolare Min. Int. n. 10 del 10 febbraio 1969, par. 9.2	I punti di rifornimento (colonnine distributrici) ed i punti di travaso (pozzetto dei serbatoi interrati) non devono essere sottostanti a linee elettriche ad alta tensione e devono distare dalla proiezione orizzontale di queste non meno di <b>6 m</b> .	Dai sopralluoghi svolti <b>NON</b> si è rilevata la presenza di distributori stradali di carburante a distanza inferiore a 6 m dalla proiezione verticale dei conduttori.
Distributore stradale di GPL	D.P.R. n. 340 del 24 ottobre 2003	Distanza tra gli elementi pericolosi dell'impianto (serbatoi fissi, punto di riempimento, pompe adibite alla erogazione del GPL, pompa o compressore adibito al riempimento dei serbatoi fissi, apparecchi di distribuzione a semplice o doppia erogazione) e le linee elettriche aeree, con valori di tensione maggiore di 400 volt efficaci per corrente alternata e 600 volt per corrente continua, deve essere osservata una distanza, misurata in proiezione, di <b>15 m</b> .	Dai sopralluoghi svolti <b>NON</b> si è rilevata la presenza di distributori stradali di GPL a distanza inferiore a 15 m dalla proiezione verticale dei conduttori.



3E Ingegneria srl

# Nuova stazione elettrica a 132 kV "Cervia 2" e relativi raccordi – Piano Tecnico delle Opere — Relazione di compatibilità Vigili del Fuoco

OGGETTO / SUBJECT

040.25.H.R.40

00

Feb. 2026

7/9

TAG

REV

DATE

PAG / TOT

Powering a Sustainable Future

CLIENTE / CUSTOMER



Attività soggetta al controllo dei V.V.F..	Normativa di riferimento	Distanza minima prescritta dalla norma, o altre prescrizioni	Distanza dall'elettrodotto o rispetto di altre prescrizioni (m)
Depositi di metano	D.M. Int. 24 novembre 1984	L'area occupata dai serbatoi fuori terra e quella circostante, definita dall'applicazione delle distanze di protezione previste, non deve essere attraversata da linee elettriche aeree; le linee elettriche con tensione superiore a 30 kV devono distare in pianta almeno 50 m... ...la distanza di sicurezza dalle linee elettriche aeree, misurata tra la proiezione della linea aerea più vicina ed il perimetro degli elementi sopra considerati, non deve essere inferiore a 15 m.  I piazzali dell'impianto non devono essere comunque attraversati da linee elettriche aeree ad alta tensione.	<u>Dai sopralluoghi svolti NON si è rilevata la presenza di depositi di cui al D.M. Int. 24 novembre 1984 a distanza inferiore a 15 m dalla proiezione verticale dei conduttori.</u>
Distributore stradale di gas naturale (metano)	D.M. Int. 24 maggio 2002	Tra gli elementi pericolosi dell'impianto e le linee elettriche aeree, con valori di tensione maggiori di 400V efficaci per corrente alternata e di 600V per corrente continua, deve essere osservata, rispetto alla proiezione in pianta, una distanza di 15 m. I piazzali dell'impianto non devono comunque essere attraversati da linee elettriche aeree con valori di tensione superiori a quelli sopra indicati.	<u>Dai sopralluoghi svolti NON si è rilevata la presenza di distributori stradali di metano, a distanza inferiore a 15 m dalla proiezione verticale dei conduttori.</u>
Distributore stradale di idrogeno	D.M. Int. 31 agosto 2006	Tra gli elementi pericolosi dell'impianto e le linee elettriche aeree, con valori di tensione maggiori di 400 V efficaci per corrente alternata e di 600 V per corrente continua, deve essere osservata, rispetto alla proiezione in pianta, una distanza di 30 m. I piazzali dell'impianto non devono comunque essere attraversati da linee elettriche aeree con valori di tensione superiori a quelli sopra indicati.	<u>Dai sopralluoghi svolti NON si è rilevata la presenza di distributori stradali di idrogeno.</u>
Opere e sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8	Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 16 aprile 2008	3.4.1.6.3 Distanze di sicurezza Le distanze di sicurezza devono essere conformi a quanto riportato dalle norme indicate nel paragrafo 3.4.2	<u>Dai sopralluoghi svolti NON si è rilevata la presenza di opere, sistemi di distribuzione e linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8</u>
Opere ed impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8	Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 17 aprile 2008	2.6 Distanze da linee elettriche Tra condotte interrate ed i sostegni con i relativi dispersori per messa a terra delle linee elettriche devono essere rispettate le distanze minime fissate dal decreto del Ministero dei LL.PP. 21 marzo 1988, n. 449 e successive modifiche. I punti di linea, gli impianti e le centrali di compressione non possono essere ubicati al di sotto di linee elettriche aeree. La distanza fra condotte aeree o apparati e di dispositivi fuori terra appartenenti a punti di linea e impianti, non può essere inferiore all'altezza dei conduttori sul terreno come da decreto del Ministero dei LL.PP. 21 marzo 1988, n. 449 e successive modifiche. Gli sfiati degli eventuali dispositivi di scarico devono comunque essere posizionati ad almeno 20 m dalla proiezione verticale del conduttore più vicino.....	<u>Dai sopralluoghi svolti e dall'analisi delle cartografie disponibili NON si è rilevata la presenza di gasdotti che attraversano il tracciato degli elettrodotti in progetto.</u>  <u>Sotto le linee elettriche NON sono presenti manufatti riconducibili a punti di linea, impianti e centrali di compressione.</u>  <u>Sotto le linee elettriche ed in una fascia di rispetto di 20m dalla proiezione dei conduttori NON sono presenti sfiati, apparati e dispositivi fuori terra appartenenti a punti di linea e impianti.</u>
Deposito di soluzioni idroalcoliche	D.M. Int. 18 Maggio 1995	Tra gli elementi pericolosi del deposito e la proiezione verticale di linee elettriche aeree devono essere osservate distanze non inferiori a: 7 m per tensioni superiori a 1 kV e non superiori a 30 kV; al valore dato dalla formula: $L = 7 + 0,05U$ ove L è espresso in metri e la tensione U è espressa in kV, per tensioni superiori a 30 kV.	Dalla applicazione della formula $L = 7 + 0,05xU$ , dove U = tensione nominale linea in kV si ricava la seguente distanza: <b>13,6 m</b> (per elettrodotti a 132 kV)  <u>Dai sopralluoghi svolti NON si è rilevata la presenza di depositi di soluzioni idroalcoliche, a distanza inferiore a 13,6 m dalla proiezione verticale dei conduttori.</u>

<div></div> <div>3E Ingegneria srl</div>	<div>Nuova stazione elettrica a 132 kV "Cervia 2" e relativi raccordi – Piano Tecnico delle Opere — Relazione di compatibilità Vigili del Fuoco</div>				<div></div> <div>Powering a Sustainable Future</div>
	OGGETTO / SUBJECT				
	040.25.H.R.40	00	Feb. 2026	8/9	
	TAG	REV	DATE	PAG / TOT	
	CLIENTE / CUSTOMER				

Attività soggetta al controllo dei V.V.F..	Normativa di riferimento	Distanza minima prescritta dalla norma, o altre prescrizioni	Distanza dall'elettrodotto o rispetto di altre prescrizioni (m)
Sostanze esplosive	Regolamento T.U.L.P.S.: Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635	Allegato B – Capitolo X: Sicurezza contro incendi e Sicurezza contro scariche elettriche atmosferiche "Le cataste di proiettili devono essere poste a distanza non minore di <b>20 m</b> da linee elettriche"	<u>Dai sopralluoghi svolti emerge che gli elettrodotti aerei in progetto NON passano a distanza inferiore a 20 m rispetto a luoghi di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635</u>

All'interno della SE in progetto, inoltre, sono incluse due attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'Allegato I al DPR 151/2011, e nel dettaglio:

- l'attività numero 49.1.A: Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW – Categoria A: fino a 350 kW. Tale attività trova corrispondenza, nell'impianto in oggetto, con la presenza del gruppo elettrogeno diesel di emergenza;
- l'attività numero 12.1.A: Depositi e/o rivendite di liquidi con punto di infiammabilità sopra i 65 °C, con capacità da 1 a 9 m<sup>3</sup> (esclusi liquidi infiammabili). Tale attività trova corrispondenza, nell'impianto in oggetto, con la presenza del serbatoio del gasolio a servizio del gruppo elettrogeno di emergenza.

Pertanto, sarà cura del titolare provvedere a presentare idonea segnalazione certificata di inizio attività, da effettuarsi con modulo PIN al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco territoriale competente, prima dell'entrata in esercizio degli impianti assoggettati ai controlli antincendio, in conformità alle disposizioni dell'Art. 4 del DPR 151/2011.

Per quanto riguarda le interferenze, si fa presente che la stazione elettrica in oggetto non interferisce con altri impianti e/o attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.



<div></div> <div>3E Ingegneria srl</div>	<div>Nuova stazione elettrica a 132 kV "Cervia 2" e relativi raccordi – Piano Tecnico delle Opere — Relazione di compatibilità Vigili del Fuoco</div>				<div></div> <div>Powering a Sustainable Future</div>
	OGGETTO / SUBJECT				
	040.25.H.R.40	00	Feb. 2026	9/9	
	TAG	REV	DATE	PAG / TOT	
	CLIENTE / CUSTOMER				

## 4 CONCLUSIONI

Dai sopralluoghi effettuati lungo il tracciato delle seguenti opere:

- **Opera 1:** Stazione elettrica di smistamento a 132 kV denominata "Cervia 2";
- **Opera 2:** Raccordi della suddetta stazione alla linea RTN a 132 kV "Cervia-Cesenatico CP"

è stato appurato che non sono presenti situazioni ostative alla sicurezza di attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco.

In relazione a quanto esposto nel presente documento, si conclude che le opere in autorizzazione risultano compatibili dal punto di vista delle normative concernenti il rischio incendi in quanto non vi sono interferenze con elementi sensibili, quali le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco e gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.